

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 (748)	3
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5
CASINI CARLO	6
CIFARELLI MICHELE	6
FELISETTI LUIGI DINO	6
MACERATINI GIULIO	4
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	4, 6
PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i>	3, 5
Votazione segreta:	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(*E approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna, i deputati Bosco Manfredi, Fracchia e Violante sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zuech, Zoppetti e Vacca.

Discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 (748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Il relatore, onorevole De Luca, mi ha comunicato la sua impossibilità ad intervenire alla odierna seduta della Commis-

sione: ho pertanto provveduto a nominare relatore sul disegno di legge l'onorevole Pontello.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si propone di dettare le disposizioni necessarie per dare attuazione alle norme della Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 in materia di adozione di minori, che esige un'integrazione ed un adattamento sul piano interno del nostro ordinamento.

Con l'articolo 1 si prevede che ove i provvedimenti relativi ai minori assunti da autorità straniere comportino atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stessi sono disposti dal Tribunale dei minorenni, ai sensi delle norme del codice di procedura civile, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia.

Con l'articolo 2 si attribuisce la competenza dei provvedimenti assunti dall'autorità straniera al giudice tutelare.

Con l'articolo 3 si stabilisce che i provvedimenti nell'interesse del minore, da assumersi ai sensi degli articoli 8 e 9 della Convenzione dell'Aja, sono di competenza del giudice tutelare, secondo quanto disposto dall'articolo 361 del codice civile. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 9 sopra citato si intendono revocati, fatti salvi gli effetti definitivamente prodotti, non appena l'autorità straniera competente abbia assunto il provvedimento definitivo.

L'articolo 4 concerne l'istituzione di un punto di riferimento centrale, cioè la Corte di appello di Roma, la cui scelta è

stata opportunamente compiuta per la presenza nella capitale delle ambasciate e dei consolati, il che potrà consentire di provvedere con la sollecitudine del caso agli adempimenti necessari.

L'articolo 5 recita infine che per residenza abituale ai sensi della Convenzione dell'Aja si intende il luogo in cui il minore ha la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero innanzitutto mettere in evidenza il fatto che questa Convenzione risale al 1961 ed è stata ratificata dal Parlamento nel 1980; vi è un passaggio della relazione introduttiva al disegno di legge che recita che il Governo italiano intende esercitare, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la facoltà di formulare le due riserve previste dagli articoli 13, terzo comma, e 15, primo comma.

Questa facoltà è stata esercitata cinque anni fa, al momento cioè della ratifica, e ciò dimostra come ci troviamo in presenza di un provvedimento per così dire datato; uso un eufemismo, dal momento che il nostro gruppo, insieme con altre forze politiche, ha lavorato e sta lavorando per una riforma generale dell'ordinamento della giustizia minorile.

Non ho tuttavia rilievi da formulare sul merito del disegno di legge, dal momento che occorre uno strumento per dare attuazione a questa convenzione. Ritengo quindi che si possa procedere in tal senso, prendendo però l'impegno di valutare la situazione nel suo complesso, sia in relazione ad altre convenzioni, sia in relazione all'ordinamento del nostro paese.

Del resto, mi pare che il Ministero di grazia e giustizia abbia concluso i lavori per uno studio di tutta la materia con la presentazione di un disegno di legge, che dovrebbe adeguare agli anni Duemila l'ordinamento giudiziario civile e penale per i minori.

GIULIO MACERATINI. La collega Pedrazzi ha dato un'impostazione vagamente « enologica » parlando di provvedimento datato, aggettivo che fa appunto pensare al vino o allo *champagne*. Devo rilevare che comunque non ha torto, anche se il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è dovuto alla procedura che si è sempre seguita: in caso di provvedimenti stranieri la competenza era della Corte di appello, in caso di atti amministrativi la disciplina era affidata al codice civile, con una incertezza che ora, grazie alla normativa introdotta dal disegno di legge al nostro esame, viene a cessare in quanto per i vari atti vengono individuate le autorità singolarmente competenti.

Per gli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione dell'Aja viene dichiarato competente il Tribunale dei minori, mentre il giudice tutelare lo è per l'attuazione in Italia degli atti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della suddetta convenzione. Quindi, non vi è dubbio che da questo punto di vista l'operatore saprà con esattezza, senza incertezze, senza ondeggiamenti e con evidente vantaggio per i rappresentati, a quale autorità giudiziaria riferirsi.

Anch'io condivido la necessità che tutti i provvedimenti siano trasmessi alla Corte d'appello di Roma. Forse si sarebbe potuta fare anche un'altra scelta ma, dal momento che la Corte di cassazione non ha questi poteri, credo sia stato giusto individuare nella Corte d'appello di Roma l'organo giudiziario di smistamento di tutta questa materia, caratterizzata da un passaggio in ricevimento ed in partenza di numerosi documenti.

Anche la decisione di chiarire che quello di residenza abituale, come vuole il codice civile italiano, è un criterio analogo a quello di dimora abituale credo serva a far superare vecchie incertezze.

In conclusione, pur condividendo l'impostazione di carattere generale secondo la quale, dal punto di vista del diritto sostanziale, in Italia la materia in questione si sviluppa autonomamente ed anche abbastanza celermente, ritengo che il prov-

vedimento in discussione, che recepisce dal punto di vista procedurale la Convenzione dell'Aja, resti valido in quanto tendente a chiarire quale sia l'autorità giudiziaria competente a deliberare ed a dare efficacia in Italia a provvedimenti assunti all'estero. Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Credo che le obiezioni che sono state sollevate, pur essendo di un certo rilievo, non comportino alcuna necessità di modifica del testo sottoposto al nostro esame, in quanto esso è costituito sostanzialmente da norme procedurali attraverso le quali ci si propone di adeguare alla realtà processuale italiana la situazione scaturita dalla Convenzione dell'Aja. Ciò, inoltre, avviene con un certo ritardo e quindi occorre procedere con la massima sollecitudine.

Credo che non vi sia altro da aggiungere e che si possa procedere, nel sostanziale accordo di tutti i gruppi, all'approvazione del testo legislativo.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla da aggiungere a quanto sinteticamente, ed anche autorevolmente, è stato detto dal relatore. Quelle di cui si tratta sono norme di attuazione, che vengono sottoposte all'attenzione della Commissione con un notevole ritardo, del quale non si può che prendere atto dato che risale al 1961 la Convenzione ed al 1980 la sua ratifica; quindi non posso far altro che raccomandare l'approvazione di un provvedimento ormai da tutti riconosciuto urgente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ove i provvedimenti relativi ai minori assunti da autorità straniera comportino atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, n. 742, sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (di seguito citata come « Convenzione de L'Aja »), il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stessi sono disposti dal Tribunale dei minorenni.

Il riconoscimento e l'esecuzione di cui al precedente comma sono effettuati ai sensi degli articoli 801 e 796 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia.

(È approvato).

ART. 2.

L'attuazione in Italia, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de L'Aja, dei provvedimenti assunti dall'autorità straniera è attribuita alla competenza del giudice tutelare.

(È approvato).

ART. 3.

I provvedimenti nell'interesse del minore da assumersi ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja sono di competenza del giudice tutelare secondo quanto disposto dall'articolo 361 del codice civile.

I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione de L'Aja si intendono revocati, fatti salvi gli effetti definitivamente prodotti, non appena l'autorità straniera competente abbia assunto il provvedimento definitivo. Per l'esecuzione, se del caso, o l'attuazione del provvedimento dell'autorità straniera si applicano gli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Per le comunicazioni previste dagli articoli 10 e 11 della Convenzione de L'Aja viene designata la Corte di appello di Roma, che provvede a trasmettere, per quanto del caso, le comunicazioni ricevute dalle autorità straniere ai singoli uffici giudiziari della Repubblica ritenuti competenti.

I provvedimenti assunti dalle autorità giudiziarie italiane sono trasmessi alla Corte di appello di Roma, che a sua volta ne dà comunicazione, per quanto del caso, alle autorità straniere designate.

(È approvato).

ART. 5.

Per « residenza abituale » ai sensi della Convenzione de L'Aja si intende il luogo in cui il minore ha la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUIGI DINO FELISETTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

CARLO CASINI. Preannuncio il voto favorevole della democrazia cristiana. Desidero soltanto sottolineare che, nell'ambito del sistema costituito dalla Convenzione dell'Aja e dalla sua ratifica, il provvedimento in discussione fa riferimento soltanto alla competenza; quindi il ritardo con cui si giunge all'approvazione non ha portato alcun danno se non quello di attribuire l'attuazione dei provvedimenti presi all'estero ad organi che consentivano una certezza minore di quella che si avrà dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge, limitandomi ad osservare che non capisco quali motivi abbiano ostato per venti anni alla ratifica della Convenzione dell'Aja. Il merito di tale Convenzione è

già stato discusso, ma affrontare dopo 24 anni il problema della esecuzione di una convenzione sicuramente superata dalla prassi instauratasi nel nostro paese, sta forse a significare che, come già avvenuto per questioni riguardanti parti della popolazione di non grande peso politico e sociale, il nostro Parlamento ha riservato poca attenzione per un problema che è, invece, di grande attualità: quello dei minori.

MICHELE CIFARELLI. A nome del gruppo repubblicano, preannuncio il mio voto favorevole. L'unica esortazione che rivolgo ai colleghi è l'antica esortazione filosofica a non confondere il giudizio storico con quello pratico: il giudizio storico verrà in avvenire, quando qualcuno cercherà in queste carte il loro significato; dal punto di vista pratico ora non possiamo che dare il nostro assenso a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. In particolare, ritengo che il secondo comma dell'articolo 1 potrebbe essere così meglio riformulato: « Per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro quarto del codice di procedura civile, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia ». Preciso che tale formulazione ha carattere solamente e meramente formale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 » (748):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, Ciocci, De Gre-

gorio, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Maceratini, Macis, Nicotra, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Riz, Testa, Trabacchi, Vacca, Zoppetti e Zuech.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO